Sezione: POLITICA NAZIONALE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000 Edizione del: 01/07/14 Estratto da pag.: 33 Foglio: 1/2

Consiglio dei ministri. Adottato un decreto legislativo che recepisce le regole Ue

## Pa e privati: 800 milioni per l'efficienza energetica

## Nuovi obblighi in arrivo per chi vive in condominio Matteo Prioschi Edoardo Riccio

Pubblica amministrazione, imprese, consumatori: tutti saranno chiamati a contribuire a migliorare l'efficienza energetica in base a quanto previsto dal decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che attua la direttivaeuropea2012/27/Ue, prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro di cui 355, da qui al 2020, sono destinati agli uffici pubblici della pubblica amministrazione centrale. Quest'ultima dovrà effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli immobili posseduti od occupati per almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata, oppure sarà possibile adottare interventi di risparmio che garantiscano risparmi uguali a quelli della riqualificazione. Nel caso di realizzazione o affitto di edifici dovranno essere rispettati requisiti minimi di efficienza.

Le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica, invece, dal 5 dicembre 2015 dovranno effettuare diagnosi periodiche per individuare gli interventi migliori al fine di ridurre i consumi. Sarà necessaria un'analisi costi-benefici a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica con potenza superiore a 20 Mwtermici. Per finanziare gli in-

terventi nella Pa e nelle imprese viene istituito il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, alimentato con circa 70 milioni di euro all'anno fino al 2020. Per le Pmi sono stati stanziati anche 105 milioni di euro.

«Si tratta di un pacchetto che, insieme alle altre misure approvate finora, consente di affrontare le importanti sfide dirette a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e alla riduzione dei costi energetici» ha commentato il ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, auspicando che «possano presto diventare tangibili i benefici a favore dei consumatori, delle imprese e dell'ambiente».

Rilevanti le novità per i condomini. Diventa obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore di calore per ciascun edificio nel caso in cui il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o, nel caso di supercondomini, da una centrale termica che serve più palazzi.

In ognicaso entro la stessa data è obbligatoria l'installazione di contatori individuali per ciascuna unità immobiliare. L'obbligatorietà, in questa seconda ipotesi, viene meno se non è tecnicamente possibile, oppure se l'operazione non è efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. Sarà però necessaria apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. I casi di esenzione non lasciano, però, il condominio privo di altri obblighi. Infatti si dovrà ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini. Anche in questo caso è fatta salva l'ipotesi in cui l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. Se così fosse, dovranno essere presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale potrà affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura.

Il decreto chiarisce anche quale sia il criterio per ripartire le spese di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria se prodotta in modo centralizzato. L'importo complessivo



Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

39-118-080

Sezione: POLITICA NAZIONALE

Edizione del: 01/07/14 Estratto da pag.: 33

Foglio: 2/2

deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti. A oggi la norma di riferimento è quella del 2013. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica, che la suddivisione si determini in base ai soli

millesimi di proprietà.

La mancata installazione dei dispositivi e la ripartizione della spesa non conforme a quanto previsto dal legislatore comportano una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Si ritiene che restino fermi gli obblighi imposti da Lombardia e Piemonte per l'adozione dei sistemi di ter-

moregolazione e contabilizzazione rispettivamente entro il 1° agosto e il 1° settembre 2014.



## Contatore di calore

• I contabilizzatori di calore sono dispositivi che registrano e regolano l'afflusso di acqua calda di intere unità immobiliari o anche dei singoli radiatori. Le valvole sono collegate a una centralina che registra i singoli consumi



Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Peso: 18%